

APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE EVOLUTIVA/REFRESH TECNOLOGICO AMBIENTI NUTANIX - CIG B72119D0A8

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:

1) **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Roberta Piagneri, domiciliata per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

per l'altra parte:

2) la R1 S.p.A., che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, con sede legale in Via Monte Carmelo n. 5 - 00166 Roma (RM), codice fiscale e partita I.V.A. n. 05231661009, rappresentata da Giancarlo Stoppaccioli, nato a Roma il 22.02.1965, domiciliato per la carica presso la sede della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di hardware, software e relativi servizi di manutenzione e garanzia per il Refresh tecnologico degli ambienti Nutanix di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico e all'offerta economica dell'appalto specifico n. 5401854 che la Società dichiara conformi ed integralmente allineati agli obiettivi descritti nel Capitolato tecnico che, anche se non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante; i prodotti e i servizi sono conseguentemente appresso specificati:

	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	Quantità 2025/26	Quantità 2026/27	Quantità 2027/28
HW	NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI CON MANUTENZIONE FINO A FINE CONTRATTO	NX-3155-G9	3	9	0
HW	NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI CON MANUTENZIONE FINO A FINE CONTRATTO	NX-8170-G9	1	7	6
SW	RINNOVO MANUTENZIONE HW PER SERVER NX-8035-G7 FINO AL 31 LUGLIO 2028	RS-HW-PRD-MY	4	0	0
HW	NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI - EXTREME NETWORKS CON MANUTENZIONE FINO A FINE CONTRATTO	10301	28	4	28
HW	NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI - GBIC SERVER CON MANUTENZIONE FINO A FINE CONTRATTO	N/A	28	4	28
HW	NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI - CAVI	N/A	28	4	28
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (SUBSCRIPTION) PER NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NCI) CON DURATA FINO A FINE CONTRATTO	SW-NCI-ULT-PR	0	56	0
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (SUBSCRIPTION) PER NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NCM) CON DURATA FINO A FINE CONTRATTO	SW-NCM-STR-PR	0	176	0
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (SUBSCRIPTION) PER NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NUS) CON DURATA FINO A FINE CONTRATTO	SW-NUS-PRO-PR	0	133	0
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (SUBSCRIPTION) PER NUOVI SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NDB) CON DURATA FINO A FINE CONTRATTO	SW-NDB-PR	0	144	0
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (RINNOVO SUBSCRIPTION) PER SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NCI) PRESENTI IN ISTITUTO CON DURATA FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNUALITA'	R-SW-NCI-ULT-PR-1YR	1580	1580	1580

SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (RINNOVO SUBSCRIPTION) PER SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NCM) PRESENTI IN ISTITUTO CON DURATA FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNUALITA'	R-SW-NCM-STR-PR-1YR	860	860	860
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (RINNOVO SUBSCRIPTION) PER SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE IPERCONVERGENTI (NUS) PRESENTI IN ISTITUTO CON DURATA FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNUALITA'	R-SW-NUS-PRO-PR-1YR	40	40	40
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (RINNOVO SUBSCRIPTION) PER NVIDIA vPC PRESENTI IN ISTITUTO CON DURATA FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNUALITA'	vPC	0	800	800
SW	LICENZE D'USO SOFTWARE (SUBSCRIPTION) PER NVIDIA GRID vCS PRESENTI IN ISTITUTO CON DURATA FINO AL 31 LUGLIO DI OGNI ANNUALITA'	vCS	0	0	6
	SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA	FLEX CREDITS	599 Compresi in Acquisto HW/SW	599 Compresi in Acquisto HW/SW	599 Compresi in Acquisto HW/SW
	SERVIZI PROFESSIONALE DI CONSULENZA REMOTA FINO AL 31 LUGLIO 2028	ITAM	Compreso in Acquisto HW/SW	Compreso in Acquisto HW/SW	Compreso in Acquisto HW/SW

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita secondo le modalità, i tempi e alle condizioni di cui al suddetto Capitolato tecnico.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

- dal Decreto legislativo. 31 marzo 2023, n. 36 e dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
- dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle clausole del presente atto;
- dal Capitolato tecnico;
- dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni indetto da Consip. S.p.A.

ART. 3) DURATA

Il presente contratto ha durata a decorrere dalla sua stipulazione fino al 31 luglio 2028.

ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del Progetto (RUP) è Mario Magarò, e-mail: mario.magaro@istat.it, tel. 06.46732060.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è Alessandro Ghizzoni, e-mail: alessandro.ghizzoni@istat.it, tel. 06.46732218.

Il RUP e il DEC dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la Società dovrà comunicare all'ISTAT il nominativo ed i riferimenti del proprio rappresentante designato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, che assumerà il ruolo di referente unico per ISTAT per tutte le attività amministrative e contrattuali. Tale referente non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per ISTAT. Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto dovrà essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta di ISTAT con un preavviso massimo di n.3 (tre) giorni lavorativi.

L'Istat per giustificato motivo potrà richiedere al Fornitore la sospensione immediata del Referente Tecnico della Società che non risulterà di suo gradimento e la sua sostituzione entro cinque giorni lavorativi successivi.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data della nomina, il Responsabile della Società dovrà mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'ISTAT tutte le informazioni necessarie per concordare il piano esecutivo nel quale dovranno essere dettagliate tutte le attività da effettuare

finalizzate alla completa esecuzione del contratto. A tal fine potranno essere richieste dall'ISTAT riunioni di raccordo e approfondimento tecnico tra le parti, che in nessun caso daranno luogo ad oneri aggiuntivi per l'ISTAT.

Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all'ISTAT l'eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni

Le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali, che, redatti dal DEC e controfirmati dal Responsabile del contratto della Società, dovranno essere prodotti in sede di rilascio dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni e "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'Istituto.

ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE

Consegna, installazione e messa in esercizio

La consegna dovrà avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, installazione e la messa in esercizio degli apparati deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Contratto.

I servizi di consegna, installazione e la messa in esercizio degli apparati, devono essere effettuati presso le sedi Istat di:

- Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
- Via del Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma.

L'elenco dei prodotti e la data di attivazione, così come il termine delle attività di configurazione ed avvio operativo dei sistemi, dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti in contraddittorio tra le parti entro 10 (dieci) giorni dalla consegna (Verbale di avvio della fornitura e verbale avvio sistemi).

La consegna dovrà avvenire entro i termini concordati con il RUP presso la sede Istat di Roma Via Cesare Balbo, 16 e previo contatto con il dott. Fabio Iannilli, consegnatario dei beni informatici – mail iannilli@istat.it - tel. 0646732189.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove ed a listino dei costruttori.

La società aggiudicataria dovrà presentare un progetto ed un calendario dei lavori per l'installazione, configurazione e messa in esercizio dei nuovi apparati, in particolare la fornitura in questione dovrà avvenire entro 90 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, tenendo presente che detti lavori, nel caso potessero provocare disservizi all'Istituto, dovranno essere realizzati al di fuori del normale orario di lavoro ISTAT (07,30 19,30 dal lunedì al venerdì) ed adottare tutte le procedure necessarie per ridurre al minimo i disservizi verso gli utenti.

Nella fase preliminare all'inizio dei lavori dovrà essere preparato un piano esecutivo delle attività nel quale vanno dettagliate tutte le attività da effettuare e gli accorgimenti adottati per non creare disservizi all'Istituto. Esso dovrà prevedere almeno le fasi. Previste nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico.

Le suddette attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle Opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso (hardware e software), come descritto nel paragrafo 4 "Modalità di esecuzione dei servizi connessi" e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del funzionamento dell'apparecchiatura (completa di tutti i componenti sia base che opzionali).

Dovranno essere identificati in quantità e tipologia tutte le componenti (base ed opzionali) previste dalla configurazione richiesta dall'Amministrazione, indicando esplicitamente la precisa rispondenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e delle componenti fornite con le caratteristiche tecniche previste contrattualmente dalla fornitura

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione del contratto in piena aderenza con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti dell'ISTAT ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto ed in piena aderenza a tutte le norme e leggi speciali successive in tema di

sicurezza del lavoro ed in particolare con le disposizioni emanate in regime di pandemia da Covid-Sars 19 o con ogni altra disposizione anche transitoria per eventi di natura eccezionale.

Servizi di supporto

I servizi di supporto software sono erogati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tempi di risposta di 1 ora per problemi critici bloccanti.

Servizi di manutenzione e garanzia

La Società si impegna, durante tutto il periodo di validità del contratto, a garantire la piena funzionalità di tutte le apparecchiature oggetto della Fornitura e i livelli di servizio previsti dal capitolato tecnico, provvedendo a intervenire presso la sede di installazione delle apparecchiature (modalità "on-site"), e ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti.

Gli orari di copertura del servizio di manutenzione sono 24H/7gg.

La Società dovrà assicurare, per tutto il periodo di durata del contratto, la fornitura di tutte le "Release" e versioni successive dei componenti software emesse dal produttore dei software forniti.

Livelli di servizio

Gravità	Descrizione	tempo di ripristino
Gravità 1 TR1A anomalia bloccante	Come da capitolato tecnico- paragrafo 15	Tempo di ripristino: 4 ore
Gravità 2 TR2A anomalia grave		Tempo di ripristino: 8 ore
Gravità 3 TR3A anomalia media		Tempo di ripristino: 12 ore
Gravità 4 TR4A anomalia lieve		Tempo di ripristino: 16 ore

Manutenzione straordinaria

Per ogni intervento, la Società dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito. L'intervento potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta della Amministrazione.

Il ripristino della completa funzionalità dovrà avvenire entro i termini definiti a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Al termine di ogni intervento, la società aggiudicataria dovrà redigere un apposito verbale, denominato "Relazione d'intervento di manutenzione", controfirmato dal Responsabile dell'ISTAT, sul quale dovrà specificare almeno le seguenti informazioni:

Numero identificativo del malfunzionamento

Giorno e ora dell'esecuzione dell'attività

Ubicazione dell'apparecchiatura

Tipo di attività effettuata

Causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino del funzionamento

Elenco degli elementi sostituiti

ART. 6) DOCUMENTAZIONE

L'ISTAT acquisisce la titolarità esclusiva della documentazione di qualsiasi tipo derivata dalle attività oggetto del presente contratto ed il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti.

ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia

posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto è pari a € **4.875.852,00=** (Euro **quattromilionioottocentose-ttantacinquemilaottocentocinquantadue/00**), I.V.A. inclusa (€ **3.996.600,00** più I.V.A. € **879.252,00**).

L'importo, I.V.A. esclusa, è suddiviso come da **allegato 1 all'offerta economica** che, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi di superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del D. lgs.36/2023 e s.m.i..

ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le modalità di fatturazione sono le seguenti: annuale anticipata.

Gli importi non potranno superare i valori massimi previsti, suddivisi per anno e categoria merceologica, contenuti nel capitolato tecnico.

Codesta Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati A, B, C, D, E al D.M. n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F.: 80111810588, P.I.: 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY

Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588

Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015

Regione dell'Ufficio: Lazio

Provincia dell'Ufficio: RM

Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura **“IVA - Split payment”**.

Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (C.I.G.) - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- numero rep. e data del contratto;
- oggetto/descrizione delle prestazioni eseguite;
- quadrimestre di riferimento;

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT di cui all'art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all'art.10 del presente contratto. Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previo collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

- a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi;
- b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc.);
- c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
- d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

L'ISTAT opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva come previsto dall'art 11, comma 6, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura oggetto del presente Contratto sarà sottoposta a collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

La verifica del corretto funzionamento dell'intera fornitura verrà eseguita in una data concordata tra apposita Commissione Collaudo ISTAT ed un incaricato della Società aggiudicataria, entro 30 giorni lavorativi dalla data risultante dal verbale di avvio della fornitura e coincidente con la data di chiusura delle attività di predisposizione.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le sarà concesso in sede di verbale di collaudo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 17. Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico della Società medesima.

Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, l'ISTAT ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art.18, nonché dell'art. 1456 c.c.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.

La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con la Società e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.

L'ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, direttamente o attraverso Società terze. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Nell'ambito della fornitura è previsto in aggiunta al collaudo del software, la verifica di conformità dei servizi appaltati.

Al fine dell'effettuazione della suddetta verifica di conformità, la Società, entro n. 5 (cinque) giorni dall'ultimazione delle attività, trasmette un "preavviso di fattura" via posta elettronica certificata (affariamministrativi@postacert.istat.it) alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP), al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto. Il "preavviso di fattura" descrive analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del "preavviso di fattura" da parte della Società, avvia le attività di verifica previste contrattualmente, comunicando preventivamente la data di avvio delle stesse alla Società medesima, al RUP e alla DCAP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 40 (quaranta) giorni dall'avvio dell'attività di verifica svolge e conclude le operazioni di verifica, secondo le disposizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività di verifica trasmette alla DCAP e al RUP le risultanze della verifica. In caso di completa e regolare esecuzione trasmette il certificato di verifica di conformità.

La DCAP entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle risultanze della verifica di conformità comunica via posta elettronica certificata alla Società l'esito della verifica di conformità

- in caso di esito positivo: la Società procede all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali;

- in caso di esito negativo: la Società non emette fattura elettronica e si attiene alle prescrizioni dell'Amministrazione.

In tal caso la Società medesima potrà emettere le relative fatture elettroniche secondo le previsioni contrattuali.

Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Amministrazione.

ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., possono essere disposti mediante: ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO n. 000000004642 in essere presso Banco BPM S.p.A. - Codice IBAN IT 13 L 05034 03215 000000004642 - intestato alla Società.

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO dedicato sono le seguenti:

Giancarlo Stoppaccioli, data di nascita 22.02.1965, codice fiscale: STPGCR65B22H501F

Mirella Stoppaccioli, data di nascita 15/08/1959, codice fiscale: STPMLL59M55H501J.

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il **CIG** (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., è il seguente: **n. B72119D0A8**

La Società ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ISTAT.

La Società si impegna a rispettare e far rispettare le regole di minimizzazione, corretta gestione del ciclo di vita e di non divulgazione sui dati e sulle informazioni dell'Istituto sia di tipo generale che derivanti dalle attività svolte in relazione ai servizi appaltati, anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale e assume precisa responsabilità solidale sull'operato dei propri dipendenti, dei consulenti o collaboratori e delle Società che a qualunque titolo possano avere avuto accesso ai sistemi d'Istituto, ai suoi dati o a quelli del personale Istat.

I prodotti software oggetto dell'acquisizione dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'ISTAT alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a consentire all'ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l'ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.istat.it alla voce "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali".

In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati

tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità sottoscritto in data **04.07.2025**, quale parte integrante dello stesso anche se non allegato al presente contratto, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque percento) del valore dell'appalto, impreviudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Società ha costituito una garanzia di **€ 223.809,60** (Euro duecentoventitremilaottocentonove/60), ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante fideiussione assicurativa n. **2447067** prestata da **Coface S.A.** in data **29.07.2025**, la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.

In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 16) SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni subaffidate a terzi, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

ART. 17) PENALITÀ

Qualora venissero riscontrati ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, e qualora non fossero di rilevanza tale da comportare la risoluzione del contratto, potrà essere applicata una penale dal RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa contestazione scritta. La Società potrà formulare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della contestazione. Letta l'intera documentazione, il RUP potrà decidere in modo insindacabile l'applicazione di una penale proporzionata alla gravità delle mancanze riscontrate (secondo quanto di seguito esposto), che verrà detratta dagli importi relativi.

Nell'ipotesi di ritardo da parte della Società, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico o concordati con il RUP e/o DEC per la consegna, installazione e avvio delle apparecchiature, l'ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8.

Nell'ipotesi di ritardo nella fornitura di tutte le "Release" e versioni successive dei componenti software emesse dal produttore dei software forniti, oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, l'ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8.

Per i ritardi nell'esecuzione dei servizi di manutenzione e supporto, rispetto ai tempi di ripristino previsti nel capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà le seguenti penalità:

- nei casi di gravità 1 (entro 4 or3): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, per ogni ora di ritardo;
- nei casi di gravità 2 (entro 8 ore): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale, per ogni ora di ritardo;
- nei casi di gravità 3 (entro 12 ore): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale, per ogni ora di ritardo;
- nei casi di gravità 4 (entro 16 ore): 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) del massimale contrattuale, per ogni ora di ritardo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che l'ISTAT dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

L'ISTAT, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art.8, l'ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00 (euro dieci/00).

Resta altresì inteso che, qualora l'ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.

ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall'ISTAT - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'ISTAT ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei

confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 17 maturate dalla Società superi il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

L'ISTAT potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 11 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dall'ISTAT;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) provvedimento del Garante per violazione della Privacy anche senza effetti sanzionatori verso le Società connesse all'esecuzione del contratto da cui risultino compromessi i software oggetto della fornitura o i servizi appaltati.

In caso di risoluzione, l'ISTAT ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ISTAT il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 19) RECESSO

L'ISTAT si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dandone comunicazione alla Società a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

In caso di recesso, la Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013, n. 13, l'ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo Pec, alla Società nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni/forniture non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 e alla relativa legge di conversione è nullo.

ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'ISTAT ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e di quanto sopra precisato.

Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite il sito internet www.istat.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 20 e 28 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.istat.it, sezione "amministrazione trasparente".

Qualora la fornitura dei Prodotti di cui all'art. 1) del presente Contratto richieda il trattamento di dati personali da parte di Microsoft, quest'ultimo opera in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679; le modalità di tale trattamento e gli impegni assunti da Microsoft quale Responsabile del trattamento sono definiti nell'"Addendum relativo alla Protezione dei Dati Personali dei Prodotti e dei Servizi Microsoft" contenuto negli atti di gara e allegato al presente Contratto.

ART. 22) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'I.V.A.

ART. 23) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma in base alla normativa vigente.

ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l'approvazione e la firma dei propri organi competenti.

Sede,

LA SOCIETÀ

L'ISTAT

seguenti:

- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 6) DOCUMENTAZIONE
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 22) ONERI FISCALI
- ART. 23) FORO COMPETENTE
- ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETÀ

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) DURATA
- ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL
CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 6) DOCUMENTAZIONE
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ
- ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ
- ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 20) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 22) ONERI FISCALI
- ART. 23) FORO COMPETENTE
- ART. 24) EFFICACIA DEL CONTRATTO